



Maurizio Maria Guerra
avvocato
www.avvocatoguerra.it

PREVIDENZIALMENTE

Dipendenza da causa di servizio

Unicità d'accertamento per Equo Indennizzo e Pensione Privilegiata.

Conseguenze della mancata impugnativa

Dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 461 del 2001, quando si chiede l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità e lesioni, il parere espresso dal Comitato di Verifica delle Cause di servizio è vincolante per l'Amministrazione, tanto che in calce ai più recenti decreti negativi, l'Amministrazione avverte l'interessato che l'atto va gravato dinanzi al competente T.A.R., o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge e che *"decorso inutilmente il termine stesso, il giudizio sulla dipendenza diventerà inoppugnabile anche in sede di successivo eventuale provvedimento negativo di pensione privilegiata"*.

finitiva a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie finalizzate anche alla concessione della pensione privilegiata, comporta una prodromica pronuncia in ordine alla illegittimità di atti inoppugnabili di natura non pensionistica".

Secondo l'Amministrazione resistente, la Corte dei Conti non avrebbe potere giurisdizionale di rivisitazione della pronuncia negativa di dipendenza da causa di servizio vincolata dal parere del C.V.C.S. non gravato e come tale definitivo..

b) difetto del potere di accertamento, di verifica e di diverso apprezzamento da parte del Giudice in ordine ai pareri espressi dal C.V.C.S.. L'Amministrazione ritiene che il parere espresso dal Comitato di Verifica della Cause di Servizio, ex C.P.P.O., obbligatorio, vincolante e che non ammette il ricorso a pareri di altri Organi, non renderebbe possibile neanche al Giudice delle pensioni (come al Giudice Amministrativo) di sostituire il proprio apprezzamento a quello rientrante nella discrezionalità tecnica dell'Organo Consultivo, in tal modo confondendo la giurisdizione del giudice amministrativo (giudice dell'atto) con quella di merito della Corte dei Conti quale giudice delle pensioni.

Sulla competenza giurisdizionale della Corte dei Conti anche dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al d.P.R. 461/01, è sufficiente richiamare **la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 5467 del 06.03.2009 secondo la quale "deve affermarsi il principio che è devoluta alla Corte dei Conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente**

domanda di condanna dell'ente previdenziale al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico di privilegio" (e ciò indipendentemente che la pronuncia sia stata emessa con provvedimento che conceda o neghi anche l'equo indennizzo).

Con la citata sentenza la Corte regolatrice ha ribadito che nelle controversie per l'ottenimento della pensione privilegiata ordinaria per invalidità dipendente da causa di servizio, la Corte dei Conti può autonomamente rivalutare la dipendenza da causa di servizio anche negando o riconoscendo la sussistenza della dipendenza stessa accertata servizio durante, senza incontrare alcuna preclusione negli accertamenti effettuati ad altri fini sulle infermità medesime, in quanto l'indicato giudizio della Corte dei Conti, riguardando la spettanza del diritto a pensione, verte sul rapporto e non sull'atto amministrativo e non si applicano, rispetto ad esso, i limiti propri del giudizio d'impugnazione dell'atto amministrativo in sede giurisdizionale generale di legittimità.

In conclusione la Corte di Cassazione ha affermato il principio che *è devoluta alla Corte dei Conti* non solo l'accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di condanna dell'ente previdenziale al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche l'accertamento della causa di servizio, presentata durante l'attività di servizio, ai fini e quale presupposto della spettanza del (futuro) trattamento pensionistico privilegiato.

Tanto dovrebbe bastare per eliminare ogni eventuale residua incertezza anche in presenza dell'unicità d'accertamento della di-



Secondo l'Amministrazione, la mancata tempestiva impugnativa del decreto negativo dinanzi al Giudice Amministrativo, renderebbe definitiva la non dipendenza da causa di servizio delle infermità oggetto del provvedimento a norma dell'art. 12 del d.P.R. 461 del 2001, non soltanto ai fini dell'equo indennizzo ma anche ai fini del diritto a pensione privilegiata, vista l'unicità d'accertamento stabilita dalla predetta disposizione.

E nei giudizi pensionistici dinanzi alla Corte dei Conti, cominciano ad essere sollevate dall'Amministrazione le seguenti eccezioni:
a) **difetto di giurisdizione dell'adita Corte dei Conti** perché *"la domanda proposta dal ricorrente, pur diretta in de-*

pendenza da causa di servizio ex art. 12 del d.P.R. 461/01.

Sicché il personale delle Forze di Polizia, dovrà ricorrere tempestivamente dinanzi al competente T.A.R. soltanto ai fini dell'equo indennizzo, restando impregiudicato il ricorso alla Corte dei Conti ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio quale "presupposto" della pensione privilegiata.

Normalmente, infatti, i decreti negativi dell'Amministrazione contengono due provvedimenti:

- uno sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità, valido anche ai fini del diritto a pensione privilegiata ex art. 12 del d.P.R. 461/01, e come tale rientrante nella esclusiva competenza giurisdizionale della Corte dei Conti;

- l'altro sul diritto all'equo indennizzo la cui impugnativa, sia che l'istante si trovi in servizio o che si trovi in pensione, rientra nella esclusiva competenza del giudice amministrativo non riguardando la materia previdenziale.

I pareri espressi dal C.V.C.S. ex art. 12 del d.P.R. 461/01 ancorché vincolanti per l'Amministrazione anche in sede di concessione della pensione privilegiata, non diventano inoppugnabili in difetto di ricorso dinanzi al giudice amministrativo, come vorrebbe sostenere l'Amministrazione, ma sono validamente impugnabili senza alcun termine decadenziale dinanzi alla Corte dei Conti singolarmente (ai soli fini dell'accertamento del riconoscimento della dipendenza da c.s. quale presupposto del diritto a pensione privilegiata) o in una con i decreti negativi della pensione privilegiata stessa. ●

